



COMUNE DI SCIACCA

Provincia di Agrigento

----- 000 -----


ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)


Allegato alla deliberazione di C.C. n. 84 del 27 marzo 2002

<p>Il Segretario generale <i>Dott. Carmelo Burgio</i></p>	<p>Il Consigliere anziano <i>Dott. Vincenzo Martinello</i></p>	<p>Il Presidente <i>Avv. Filippo Marciano</i></p>
---	--	---



INDICE

Articolo	Descrizione
Capo I - Norme Generali	
1	Oggetto e scopo del regolamento
2	Soggetto passivo
3	Terreni e fabbricati posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli
4	Esenzioni
5	Abitazioni principali e pertinenze
6	Aree divenute in edificabili
7	Valore arre fabbricabili
8	Riduzioni d'imposta per i fabbricati inabitabili o inagibili
9	Riduzioni d'imposta
10	Comunicazione di variazione
11	Disciplina dei controlli
12	Modalità dei versamenti – Differimenti e Validità
13	Rimborsi
Capo II - Compenso incentivante al personale addetto	
14	Compenso incentivante al personale
15	Utilizzazione del fondo
Capo III - Sanzioni – Ravvedimento	
16	Sanzioni ed interessi
17	Ravvedimento
Capo IV - Norme Finali	
18	Norme abrogate
19	Pubblicità del regolamento e degli atti
20	Entrata in vigore del regolamento
21	Casi non previsti dal presente regolamento
22	Rinvio dinamico



CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Soggetto passivo

1. Ad integrazione dell'art 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art. 3

Terreni e fabbricati posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale.
2. Ai sensi dell'art.59, comma 1 lett.a) del decreto legislativo n. 446/97 e per l'applicazione del comma 1 del presente articolo, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche che:
 - a) sono iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.11, della Legge 9/1/63 n.9 e sono soggetti al corrispondente obbligo del pagamento dei contributi assicurativi per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - b) hanno un volume d'affari derivante dalle attività agricole, superiore alla metà del reddito complessivo. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la

dichiarazione ai fini dell'I.V.A. si presume pari al limite massimo di cui all'art.34, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633.

3. I soggetti interessati devono produrre al Comune, Ufficio Tributi, dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo entro l'anno d'imposta di riferimento.

La dichiarazione produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi, qualora permangono in capo al soggetto i requisiti indicati.

4. Non sono considerati, altresì aree fabbricabili i terreni, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale, mediante l'esercizio da attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento del bestiame. Questi sono infatti considerati ai fini ICI terreni agricoli, anche se possiedono il requisito della edificabilità, fino a quando non inizia l'utilizzazione edificatoria dell'area.

Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate, da uno dei proprietari coltivatori diretti e/o affini, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

5. I fabbricati che mantengono le caratteristiche di ruralità prescritte dalle norme di attuazione dell'art.3, comma 156 della Legge n.662/1996, conservano l'esenzione d'imposta in quanto continuano ad avere un collegamento con i terreni agricoli di cui sono asserviti.

6. Per i fabbricati o le parti di essi destinati ad edilizia abitativa devono concorrere i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle disposizioni di cui al comma precedente; per i fabbricati strumentali deve sussistere in concreto la destinazione a deposito di attrezzature, prodotti od altre finalità consimili.

Art.4 Esenzioni.

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti territoriali, dalle Aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione di cui all'articolo 7 comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di

locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

3. Gli immobili concessi in locazione alle condizioni di cui alla L. 431/98, concordate in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentativi, secondo la definizione di contratti tipo.

Ai fini della fruizione della esenzione suddetta, deve essere presentata dichiarazione sostitutiva di certificazione entro l'anno di competenza; tale dichiarazione deve essere prodotta per ciascun anno d'imposta entro l'anno di riferimento.

Art. 5

Abitazioni principali e pertinenze.

1. Costituisce abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Sono equiparate all'abitazione principale le seguenti fattispecie:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) due unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Ufficio Tecnico Erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime: l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
- c) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del contribuente.

Sono, altresì, considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, senza detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado.

2. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, i soggetti passivi devono presentare comunicazione di variazione nei modi previsti dall'art.10 del presente Regolamento.

3. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed

esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

4. Ai fini di cui al comma 3, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, classificati o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7 e nella misura massima di due unità.

5. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art. 6

Aree divenute inedificabili.

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili.

2. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro 3 (tre) anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta.

3. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

Art. 7

Valore aree fabbricabili.

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati dall'U.T.C. secondo gli strumenti urbanistici in vigore.

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

Art. 8

Riduzioni d'imposta per i fabbricati inabitabili o inagibili

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati inagibili e inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale condizione. La inagibilità e l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile e inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili e inabitabili e non all'intero edificio. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).

L'inagibilità o l'inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 corredata da perizia giurata eseguita da tecnico abilitato.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 9
Riduzione d'imposta

Il Comune può altresì stabilire aliquota agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

L'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Art. 10
Comunicazione di variazione.

1. E' eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs. 504/92.

Conseguentemente sono eliminate:

- a) le operazioni di liquidazione e accertamento di cui all'art.11 co.1 e 2 del D.Lgs.504/92;
- b) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione di cui all'art.14 co.1 e 2 del D.Lgs. 504/92 come sostituito dall'art.14 del D.Lgs. 437/97;

2. L'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito con l'obbligo della comunicazione di variazione, da parte del contribuente, entro il termine di 90 giorni dall'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale tributi. Si ritengono comunque presentate in tempo utile anche le comunicazioni pervenute entro il primo semestre dell'anno successivo.

3. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata una comunicazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, comma 1, punto 2), del Codice Civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita la comunicazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

4. La comunicazione può essere consegnata direttamente presso il Comune ed alla parte verrà rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione, oppure inviata in busta chiusa al Comune tramite il servizio postale, con raccomandata semplice, in tal caso farà fede la data apposta dall'Ufficio Postale accettante. Sulla busta dovrà essere indicata la scritta ICI e l'anno a cui si riferisce.



5. Per l'omessa, tardiva o errata presentazione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 516,00 per ciascuna unità immobiliare. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Art. 11 **Disciplina dei controlli.**

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti.
La Giunta comunale, con apposita deliberazione annuale, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.
2. È fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3. Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera e) n. 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art 12 **Modalità dei versamenti – Differimenti e Validità**

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
 - a) il concessionario della riscossione dei tributi;
 - b) il conto corrente postale n. 304923 intestato alla Montepaschi SE.RI.T. S.p.A.;
 - c) conto corrente postale intestato al Comune o direttamente alla tesoreria e, comunque, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale delle Entrate.
2. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2°

grado o per gravi motivi di salute.

Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e nello stesso tempo dovranno essere comunicate all'ufficio tributi del Comune.

3. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.

Art. 13 Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo

2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma cinque dell'art. 14 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni.

CAPO II COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 14 Compenso incentivante al personale

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale a destinazione specifica.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento dell'1,70% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Art. 15
Utilizzazione del fondo.

1. Le somme di cui al precedente art. 14, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dal Dirigente con apposita Determinazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
 - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, per spese di manutenzione, riparazione, aggiornamento programmi, corsi di aggiornamento al personale addetto, costi di assistenza annua e collegamento con banche dati utili (ENEL - U.T.E. (terreni e fabbricati), ANCI/CNC ed eventuali altre banche dati, dell'ufficio tributi, nella misura dello 0,70%;
 - b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura dello 0,30%;
 - c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto ai tributi nella misura dello 0,70%.

2. Con la stessa Determinazione di cui al precedente comma 1 il Dirigente assegnerà al personale dipendente, dell'ufficio tributi, come da incarico precedentemente assegnato, il premio incentivante, in proporzione agli obiettivi conseguiti, rispetto a quelli fissati nel P.E.G., alle giornate di servizio (calcolate al netto delle sole giornate di malattia) dell'anno cui si riferiscono gli introiti.

3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal Dirigente semestralmente e comunque con rendicontazione finale entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

CAPO III
SANZIONI e RAVVEDIMENTO

Art 16
Sanzioni ed interessi.

1. La disciplina delle sanzioni per la violazione agli obblighi dell'imposta è contenuta nel D.Lgs. n.504/92 e nei Decreti nn. 471, 472 e 473 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Trovano altresì applicazione i principi generali espressi dalla Legge 212/2000 Statuto dei diritti del contribuente, nonché le norme contenute nel "regolamento generale delle entrate tributarie" approvato con determinazione del Commissario straordinario con i poteri del consiglio, n.85 del 10/12/99 e nel "regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali" approvato con determinazione del Commissario straordinario con i poteri del consiglio, n. 86 del 10/12/99;

2. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto; e ridotto al 2,5% a decorrere dal 1° giorno

successivo al compimento del semestre in corso alla data del 15/05/98.

Art. 17
Ravvedimento.

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad 1/8 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della scadenza;
- b) ad 1/5 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro il termine di presentazione della comunicazione per l'anno in cui si è verificata l'omissione;
- c) ad 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine di presentazione della comunicazione per l'anno in cui si è verificata l'omissione;
- d) ad un 1/8 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione di cui al precedente articolo 10, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

CAPO IV
NORME FINALI

Art. 18
Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 19
Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 20
Entrata in vigore del regolamento.

Le norme del presente regolamento in quanto deliberate entro il termine di modifica delle aliquote previsto per l'anno 2002, costituiscono integrazione e specificazione della deliberazione del Consiglio Comunale in materia di aliquote Ici per l'anno 2002 e seguenti.

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla ripubblicazione all'Albo pretorio del Comune e viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 21
Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) regolamenti comunali.

Art. 22
Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.



